



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 18 giugno 2021

Osservazioni Documento di Consultazione 167/2021/R/gas: Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto - Orientamenti finali

Osservazioni di carattere generale

Condivideremmo in generale l'esigenza di un riordino dell'assetto dell'attività di misura del gas nel rispetto delle normative specifiche vigenti e delle esigenze di economicità del servizio, nell'ottica di migliorare qualità, tempestività e affidabilità del dato di misura, obiettivo principale della presente proposta di riforma. Riterremmo tuttavia che un tale obiettivo debba esser perseguito tenendo in particolare conto delle specificità degli impianti connessi ai punti di consegna e di riconsegna della rete di trasporto e salvaguardando interessi e responsabilità in gioco di tutti i soggetti che, a vario titolo, utilizzano i dati di misura.

Condivideremmo in particolare l'opportunità di definire, in esito al processo di riassetto dell'attività di misura, una cornice di regole condivise e ben definite, in modo da poter fornire a tutti i soggetti coinvolti indicazioni precise sulle modalità più efficienti ed efficaci per contribuire a migliorare le prestazioni del sistema delle misure e per renderlo sempre più funzionale alle accresciute aspettative e flessibilità del mercato.

Nel caso di cessione dell'impianto all'impresa di trasporto, riterremmo necessario che siano meglio disciplinate le regole di accesso all'impianto, con particolare riferimento alle verifiche a campione sugli impianti di misura. Allo stesso tempo riterremo necessario che **il trasportatore continui a garantire quantomeno gli stessi livelli di sicurezza e di manutenzione degli impianti antecedenti alla cessione, dando pronta evidenza al cliente finale cedente degli interventi prospettici sull'impianto.** Riterremmo inoltre prioritario **mantenere la facoltà per il cliente direttamente allacciato di accedere alla lettura del misuratore con la stessa frequenza attuale** in quanto strategica per l'operatività aziendale, **anche qualora si decida di cedere l'impianto di misura, nonché di accedere in continuo ad informazioni rilevanti, come l'output del gascromatografo delle unità di generazione ai fini del rispetto degli obblighi di Emission Trading.** A tal proposito ricorderemmo anche come i dati di misura siano molto spesso indispensabili anche per processi e attività eseguiti per finalità di sicurezza.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di dettaglio

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

Condivideremmo l'obiettivo perseguito con la presente proposta di riforma, che risulta essere quello di garantire la massima accuratezza, correttezza e affidabilità dei dati di misura in entrata e uscita dalle reti di trasporto.

S2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

In linea generale divideremmo l'opportunità di un riordino delle responsabilità in capo ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nell'erogazione del servizio di misura sull'intero perimetro del trasporto del gas. Con riferimento specifico all'**attività di meter reading**, prediligeremmo tuttavia una **maggior centralizzazione delle attività in capo all'impresa maggiore di trasporto**, come inizialmente proposto dalla stessa Snam Rete Gas ed in linea con la previa Delibera 522/2019/R/gas. A tal riguardo vorremmo in particolare evidenziare come l'accentramento di tali attività, se finalizzato alla standardizzazione dei processi, permetterebbe una riduzione degli oneri derivanti dall'attuale gestione non omogenea di protocolli e processi di comunicazione dei dati da parte delle varie imprese di trasporto. Auspicheremmo pertanto in esito alla conclusione del presente procedimento **la declinazione univoca all'interno dei codici di trasporto dei processi relativi alla messa a disposizione dei dati**, come ad **esempio la standardizzazione dei flussi informativi tra imprese di trasporto ed operatori**, come nel caso dei **verbali di misura emessi dalle imprese di trasporto**.

S3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Nel richiamare anche le considerazioni già esposte al punto precedente, riterremo utile il coordinamento tra le altre imprese di trasporto ai fini dello svolgimento, da parte di Snam Rete Gas, dell'attività di meter reading sull'intero perimetro della rete di trasporto, prevedendo quindi un **maggior accentramento di tale attività in capo all'impresa maggiore di trasporto, in virtù del suo ruolo di responsabile del bilanciamento della rete**.

S4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.

Condivideremmo le previsioni proposteci al Capitolo 7 del DCO. Riterremo tuttavia che i **corrispettivi per il mancato rispetto dei requisiti minimi e degli standard di qualità relativi all'attività di misura non debbano essere recuperati nell'ambito delle componenti tariffarie applicate per i servizi infrastrutturali erogati**.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

S5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.

Auspicheremmo in particolare in tal senso una modifica dei Codici di Rete finalizzata a **sollevare l'UdB dai profili di responsabilità**, ai ss del Cap. 19 par. 1.3, 1.4 CdR di SRG, cui risulta vincolato in sede di sottoscrizione del contratto di trasporto, nonché esposto nei confronti dell'operato del titolare dell'impianto con il quale non ha in essere alcun rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, ricorderemmo per esempio l'accesso in sicurezza all'impianto che lo stesso UdB è tenuto a garantire nei confronti del trasportatore). A ciò si aggiungono gli adempimenti operativi cui l'UdB risulta sottoposto ai ss del Cap. 14 par. 5 CdR di SRG (discature, servizio fornitura alternativo, malfunzionamenti). **L'Impresa Maggiore, a tal fine, potrebbe, e più agevolmente, acquisire tutte le informazioni necessarie per il tramite dei suoi Uffici di Programmazione Territoriale, c.d. "Proter", esonerando l'UdB da tali obblighi e rendendo il processo più snello ed efficace.** Le strutture "Proter" infatti per loro necessità tecnico/impiantistiche hanno già rapporti diretti e continuativi con i titolari degli impianti. Si potrebbe al più ipotizzare **un coinvolgimento dell'UdB quale "soggetto passivo", posto "in copia" nelle comunicazioni** di cui sopracitato Cap. 14 par. 5.

Auspicheremmo inoltre una **riorganizzazione all'interno di un unico testo integrato della disciplina regolatoria in materia di servizio di misura con riferimento a tutti punti di riconsegna**, indipendentemente dalla loro ubicazione.

S6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.

Per i requisiti proposti **evidenzieremmo la necessità di definire con più chiarezza i parametri da rispettare, tenuto anche conto delle specificità e della tecnologia degli impianti installati presso le REMI, senza introdurre parametri più stringenti rispetto a quelli già attualmente previsti dalla vigente normativa.** Una maggior chiarezza rispetto ai parametri da rispettare consentirebbe di effettuare una valutazione appropriata della dotazione impiantistica (ad esempio, entro quali parametri è ammesso un impianto venturimetrico esistente) **ed eventualmente di individuare le situazioni maggiormente critiche ed intervenire puntualmente.**

Chiederemmo una revisione della previsione di applicare una maggiorazione del 30% dei corrispettivi di cui alla tabella 13 del DCO in caso mancato rispetto dei requisiti minimi indicati per ciascun livello di servizio. Per evitare l'applicazione di tale maggiorazione gli operatori saranno tenuti ad effettuare importanti interventi di adeguamento sugli impianti di misura, con il rischio di forti ritardi rispetto alle tempistiche proposteci nel DCO. Rispetto alle tempistiche di implementazione descritte al paragrafo 5.17 del DCO, proporremo inoltre di **estendere il periodo di monitoraggio a due anni, con l'applicazione dei corrispettivi di mancato rispetto dei requisiti e degli standard di qualità a partire dal 1° gennaio 2024.**

Con riferimento poi ai requisiti impiantistici dello strumento di misura della qualità del gas



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

chiederemmo di **chiarire i parametri e la tecnologia di riferimento per l'analizzatore della qualità (AQ) con l'aggiornamento automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi previsto per gli impianti con Qero > 4.000 Sm³/h.**

Chiederemmo inoltre di **chiarire con quale periodicità debba avvenire l'aggiornamento dei dati anche nel caso in cui si sia installato un gascromatografo.**

Con riferimento ai requisiti manutentivi di cui la tabella 9 del DCO, chiederemmo infine **se nelle verifiche funzionali sia compreso anche l'orificio calibrato.**

S7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.

In termini generali condivideremmo l'introduzione di standard di qualità del servizio di misura sia per l'attività di metering, sia per l'attività di meter reading, rafforzando quelli già vigenti nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto gas (RQTG).

Con riferimento all'indicatore **"A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario"** chiederemmo **una revisione al ribasso del livello di servizio proposto pari a 90%** (95% per i misuratori di grosso calibro). in quanto ritenuto inadeguato a garantire al titolare dell'impianto il tempo necessario per ripristinare le corrette funzionalità dell'organo primario. Soprattutto per i misuratori di grosso calibro risulterebbe di fatto esser estremamente sfidante sostituire in tempi stretti un contatore.

In relazione all'indicatore **"E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)"** in generale condivideremmo l'orientamento di garantire la massima accuratezza dei volumi misurati che, se rilevati al di fuori del campo valido dell'organo primario di misura, potrebbero essere affetti da errori difficilmente stimabili. Tuttavia, secondo la metodologia prospettata, i corrispettivi per il mancato rispetto della *rangeability* verrebbero calcolati sulla base delle ore di funzionamento al di fuori del campo valido di misura, oltre il quale l'impianto di misura è ritenuto non conforme ai livelli di servizio richiesti, indipendentemente dalle esigenze di prelievo e dalle caratteristiche del gas misurato. Riterremo in tal senso opportuno che **venissero contemplate casistiche particolari - come nel caso ad esempio della produzione termoelettrica - per le quali è opportuna una valutazione puntuale dei casi in cui l'apparato di misura opera al di sotto/al di sopra del range di funzionamento, in considerazione delle problematiche riconducibili alle esigenze di funzionamento dell'impianto** (fermo produzione e/o fase di avviamento), **nonché di sicurezza dell'impianto.** A tal riguardo proporremo di valutare la possibilità di **introdurre una franchigia, o di rivedere al ribasso le soglie di servizio proposte (pari a 75% e 85%), laddove il mancato rispetto dell'indicatore di rangeability sia riconducibile a motivi di sicurezza.**

Riterremo inoltre **necessario che sia rivisto al ribasso anche il livello di qualità del servizio previsto per la disponibilità del dato di misura del volume da organo primario (indicatore F.),** al fine di tener conto del fatto che i tempi necessari per reperire un organo primario sostitutivo in caso di guasto o malfunzionamento dello stesso sono di fatto superiori a 30 giorni e a 15 giorni, soprattutto per i misuratori di grosso calibro.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Chiederemmo inoltre di **specificare in maniera puntuale le modalità di gestione di eventuali situazioni in cui la responsabilità del mancato rispetto degli standard di qualità sia imputabile a terzi o a motivi di forza maggiore.**

S8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

Come già evidenziato allo spunto S5, apprezzeremmo la proposta di istituire un canale diretto tra impresa di trasporto e titolare dell'impianto di misura allo scopo di gestire le comunicazioni operative relative al mancato rispetto di obblighi e standard, e conseguente eventuale applicazione dei corrispettivi economici, senza alcun ruolo di intermediazione da parte dell'UdB/venditore in relazione a questa tipologia di comunicazioni. In linea con il quadro di monitoraggio prospettatoci, **anche le modifiche agli impianti di misura dovrebbero essere comunicate direttamente all'impresa di trasporto**, superando l'obbligo di approvazione delle modifiche da parte del fornitore.

Con riferimento poi alla verifica del corretto funzionamento dell'organo primario, chiederemmo di **chiarire la periodicità con cui il titolare dell'impianto è tenuto ad effettuare tale verifica**, tenendo conto della necessità di limitare il numero di ore di mancata fornitura per il cliente finale. Infatti, verificare il funzionamento efficiente dell'organo primario richiede di fatto interventi sull'impianto per 6/7 ore effettive di lavoro (cioè ore di mancata fornitura al cliente finale) da effettuarsi potenzialmente in assai limitate finestre temporali durante l'anno (come le festività di Natale e Ferragosto).

Chiederemmo inoltre di **definire puntualmente, nonché di condividere con gli operatori coinvolti, le informazioni che i TSO sono tenuti a rendere disponibili e ad aggiornare all'interno del database impianti di misura.**

Chiederemmo infine che il **database impianti di misura sia reso accessibile a tutti i titolari di impianti di misura**, e non solamente alle altre imprese di trasporto.

S9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità.

Con riferimento all'indicatore di qualità di servizio di meter reading "**I Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale/UdB**", espresso come "Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie entro la seconda ora successiva a quella di riferimento per due volte al giorno in coerenza con il NC BAL", proporremo di **estendere la valutazione della messa a disposizione delle teleletture giornaliere a tre volte al giorno**, oltre i livelli minimi richiesti dal NC BAL, nell'ottica di incentivare le imprese di trasporto verso **migliori performances.**

Proporremo inoltre **l'introduzione di un ulteriore indicatore di servizio per l'attività di meter reading** "Tempo per la pubblicazione dei dati di misura completi del giorno", definito come il numero di giorni in cui, entro le ore 11, sono pubblicati/resi disponibili i dati di misura dei flussi di gas relativi al giorno gas precedente (disponibilità completa della misura). Anche per tale



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

indicatore andrebbe **definito un adeguato livello di servizio e relativi indennizzi e penali nei casi di non raggiungimento del livello di servizio.**

S10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.

In relazione all'attività di meter reading **i prospettati incentivi e penali**, conseguenti al mancato raggiungimento dei livelli di servizio, ci **appaiono di entità troppo ridotta** per determinare un reale incentivo al miglioramento del servizio da parte delle imprese di trasporto. Infatti, rispetto all'applicazione dei corrispettivi in caso di mancato rispetto degli standard dell'attività di metering, dimensionati sul prezzo della materia prima, **la valorizzazione di indennizzi e penali relativa all'attività di meter reading sembra non correttamente calibrata in relazione al significativo danno che la non adeguata disponibilità/scarsa affidabilità della misura può comportare per il sistema**, in particolare per i soggetti che sono esposti a sbilanciamenti sulla rete, tenuto conto anche del nuovo quadro del *settlement gas*.

Riterremmo inoltre opportuno un **chiarimento circa la determinazione dei valori soglia Q_{min} e Q_{max} in termini di calcolo dei corrispettivi per il mancato rispetto della rangeability (CMT_R)**

S14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

S15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.

Evidenzieremmo come l'ipotesi di riduzione del corrispettivo CM^{CF} alla progressiva cessione degli impianti di misura e al conseguente aumento delle capacità di riconsegna sembrerebbe non tener conto dell'entità dei costi che la cessione genererebbe a carico delle imprese di trasporto. Chiederemmo pertanto **di chiarire se e in quale misura il sistema tariffario proposto al capitolo 16 del DCO sia in grado di garantire la neutralità tra cedere o meno la proprietà dell'impianto al gestore della rete di trasporto su cui l'impianto è collocato.**

Inoltre, al fine di agevolare il processo di cessione degli impianti, **proporremmo di prevedere l'applicazione di corrispettivo CM^{CF} ridotto del 50% per un periodo di tempo superiore a 4 anni.**

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi